



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MELI VINCENZO

Nella seduta del 29/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso pervenuto il 24/10/2014, la ricorrente espone di avere stipulato nel 2010 con la resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto, per un lordo di € 39.600,00, rimborsabile in 120 rate, ciascuna di importo pari a € 330,00.

Il contratto prevedeva:

- interessi per € 8.197,20;
- commissioni finanziarie per € 2.321,58;
- commissioni per intermediazione per €; 6.098,40;
- costi assicurativi per € 927,43.

Il prestito veniva estinto anticipatamente nel luglio 2014, alla rata n. 50; il conteggio estintivo prevedeva, oltre al rimborso degli interessi sulle rate a scadere, un "rimborso

commissioni/costi di gestione”, pari a € 140,00 e un “rimborso costo per rischio di credito non maturato”, pari a € 221,60.

Con nota del 19/09/2014, la ricorrente – tramite un professionista - contestava alla resistente il conteggio di chiusura; in particolare chiedeva un ulteriore somma di € 5.091,06 per il rimborso “*del premio assicurativo e delle commissioni bancarie pagati anticipatamente e non ancora maturati*”. La resistente forniva riscontro in data 8/10/2014, dichiarandosi disponibile a rimborsare la somma € 362,50 a titolo di commissioni non maturate, oltre i rimborsi già effettuati in sede di estinzione. Rigettava sia la richiesta di rimborso delle commissioni versate all’agente, sia il ristoro di quota polizza per il periodo non goduto.

Con il presente ricorso la ricorrente conferma la richiesta di rimborso della somma di € di € 5.091,06 e aggiunge quella del rimborso delle spese legali, che quantifica in € 400,00.

Con le controdeduzioni, la resistente “*si rende disponibile a riconoscere al ricorrente l’ulteriore somma di € 917,28 a titolo di commissioni di intermediazione, calcolata secondo il criterio pro-rata temporis*”.

In particolare, la resistente giunge a tale risultato sottraendo dal totale delle “commissioni dell’intermediario mutuante” la quota afferente al “rischio di credito” (ossia l’importo della polizza rischio impiego). In merito alle “commissioni percepite dall’agente” per € 6.098,40, dichiara che tale remunerazione attiene ad attività conclusa al momento della stipula del contratto e rappresenta quindi un costo *up front* non ripetibile.

Con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo “rischio vita” (€ 927,43), comunica che l’assicurazione ha inviato al rappresentante della ricorrente un assegno di € 250,17 a titolo di rimborso del premio; pertanto ritiene che null’altro sia più dovuto.

Chiede dunque all’Arbitro di respingere il ricorso.

## **DIRITTO**

In conformità ad un proprio consolidato indirizzo, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia in principio diritto alle restituzioni richieste, dovendosi considerare inderogabili le disposizioni che prevedono il diritto del consumatore a un’equa riduzione del costo complessivo del credito in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, oggi confluite nell’art. 125-*sexies* del TUB.

Com’è noto, la questione dei rimborsi spettanti al debitore in occasione dell’estinzione anticipata dei finanziamenti concessi contro cessione del quinto o delegazione di pagamento è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF e, di recente, anche del Collegio di coordinamento (si vedano le Dec. 6167 e 6168/2014). Si è così affermato il diritto del cliente ad ottenere il rimborso, per la parte di finanziamento non goduta, degli oneri cd. *recurring*, ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto, non di quelli cd. *up front*, volti a remunerare prestazioni che si esauriscono al momento della conclusione del contratto. In proposito, si è affermato che, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia, le voci di costo elencate nel contratto debbono



considerarsi *recurring* e quindi rimborsabili *pro quota* in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale.

Nel contratto in questione appare arduo persino individuare la natura di una serie di voci menzionate dalla resistente e, a maggior ragione, discernere la natura delle commissioni corrisposte dal ricorrente in sede di stipula. In particolare:

- quanto alle commissioni di intermediazione, il riferimento all'agente/mediatore creditizio, che ha percepito una ingente commissione pari al 15,40% del lordo mutuato, è individuato nel frontespizio e in calce al contratto. La resistente allega alle controdeduzioni una fattura rilasciata dalla società indicata come intermediaria, che però risulta priva dell'indicazione di alcuna somma;
- per ciò che riguarda la quota afferente al "rischio di credito", nel testo contrattuale non vi è alcuna evidenza di oneri riferiti a tale rischio, né tantomeno tale costo può essere considerato *up front*, in quanto, per logica, tale rischio si riduce in caso di chiusura anticipata del prestito. Tale considerazione appare peraltro confermata anche dal rimborso di € 221,60 che la stessa resistente ha effettuato in sede di estinzione anticipata. Dalle controdeduzioni si evince che tale "rischio di credito" si riferisce al costo della polizza "rischio impiego" (di cui la ricorrente allega copia), il cui costo è stato incluso nelle commissioni di intermediazione e non è rappresentato in contratto come costo autonomo. Nel contratto infatti vi è solo la polizza rischio vita per € 927,43

Alla luce di quanto testé esposto, si riporta una tabella riepilogativa delle somme spettanti alla ricorrente e dei rimborsi in parte effettuati.

**TABELLA RIASSUNTIVA metodo pro quota**

<b><i>n. rate del prestito (120) numero rate a scadere n. 70 (n. 50 pagate)</i></b>	<b><i>Totale</i></b>	<b><i>Rimborso effettuato dalla resistente</i></b>	<b><i>Metodo pro /quota</i></b>	<b><i>Oneri ancora da retrocedere</i></b>
<i>Commissioni intermediario mutuante</i>	2.321,58	140+221,60=361,60 (in sede di estinzione)	1.354,25	992,65
<i>Provvigione agente</i>	6.098,40		3.557,4	3.557,4
<i>Spese assicurative "rischio vita"</i>	927,43	250,17	541	290,83
<b>TOTALE</b>				<b>4.840,88</b>

La richiesta della ricorrente appare superiore in quanto in essa non si tiene conto del rimborso delle spese assicurative, per € 250,17, avvenuto prima della presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario dovrà quindi restituire alla ricorrente € 4.840,88, oltre interessi al tasso legale dalla data del reclamo a quella del saldo. Dovrà rimborsare anche le spese per l'assistenza professionale, che il Collegio determina in € 250,00.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 4.840,88, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA